

Rinvio dell'assemblea di srl da precisare nello statuto

Sul tema sussistono orientamenti contrastanti tra notai e nella giurisprudenza di merito

/ Maurizio MEOLI

Ai sensi dell'art. 2374 c.c., i soci intervenuti in assemblea che riuniscono un terzo del capitale ivi rappresentato, se dichiarano di **non essere sufficientemente informati** sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Il tema – al pari di molti altri – non è preso in considerazione nella disciplina delle srl. Si pone, quindi, il dubbio circa la possibilità o meno di un'**applicazione analogica** dell'art. 2374 c.c.

La soluzione affermativa è stata recentemente sostenuta da una massima della Commissione societaria del Consiglio notarile di Roma. Si tratta – precisano nella motivazione i notai romani – di una norma posta a **tutela dei diritti della minoranza** (seppur qualificata) al fine di garantire che il consenso espresso in assemblea sia informato e consapevole, ed è norma pacificamente inderogabile. Anteriormente alla riforma del 2003, la norma era resa applicabile alle srl dal richiamo espresso dell'art. 2486 comma 2 c.c.

La mancata riproposizione della facoltà di chiedere il rinvio sarebbe addebitabile ad una dimenticanza del legislatore della riforma, che, come linea di condotta generale, ha aumentato la soglia delle tutele concesse ai soci delle srl. Per questo motivo, si ritiene che il diritto al rinvio, come diritto che garantisce la **giusta informazione e partecipazione** del socio al processo decisionale della società, debba essere riconosciuto anche nelle srl per mezzo dell'applicazione analogica dell'art. 2374 c.c. Per la stessa ragione, il differimento non può superare i cinque giorni.

Secondo l'orientamento n. 10/2009 del Consiglio notarile di Firenze, invece, nell'attuale sistema è **difficile prospettare l'applicazione analogica** della norma in questione, poiché il fenomeno del rinvio appare funzionale a un tipo societario caratterizzato da un'ampia compagine sociale, buona parte della quale potenzialmente poco propensa alla partecipazione alla gestione societaria e che, conseguentemente, può essere scarsamente informata della vita sociale.

La srl, invece, appare improntata a un **rapporto personale e diretto** tra soci e organo amministrativo, tale da assicurare il diritto all'informazione dei soci non amministratori attraverso altri strumenti normativi quali, ad esempio, il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione (ex art. 2476 comma 2 c.c.). La previsione di detti strumenti rende, di fatto, difficilmente ipotizzabile la

carezza informativa in assenza di propria negligenza. Contro il ricorso all'applicazione analogica dell'art. 2374 c.c. alla srl deporrebbe, poi, anche la possibilità di assumere decisioni **senza** l'adozione del **metodo collegiale**, nel qual caso la minoranza potrebbe anche non essere informata sull'intenzione di assumere la determinazione; ed in tale contesto una richiesta di rinvio della decisione per mancanza di informazione non sarebbe logicamente ipotizzabile, almeno nella formulazione dell'art. 2374 c.c.

Nella medesima direzione, ancora, deporrebbero, da un lato, l'espressa indicazione che la convocazione deve avvenire con modalità tali da assicurare comunque la "tempestiva informazione sugli argomenti da trattare", ex art. 2479-bis comma 1 c.c. (unitamente al ricordato potere/onere del socio di essere sempre informato sulla gestione sociale), e, dall'altro lato, il **carattere eccezionale** della norma sul rinvio dell'assemblea, in quanto recante una deroga al principio maggioritario vigente in materia assembleare.

La medesima contrapposizione si ritrova nella giurisprudenza di merito. Nel senso dell'applicazione analogica si sono espressi il Tribunale di Milano del 25 agosto 2006 e il Tribunale di Milano del 23 ottobre 2013 n. 13212; quest'ultimo rimarcando la comune ed imprescindibile esigenza di garantire una partecipazione informata ai lavori assembleari quale elemento essenziale per la rituale formazione di una "**volontà comune**" **vincolante** per tutti i soci.

In direzione opposta, invece, si sono pronunciati il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 31 maggio 2012 e il Tribunale di Milano del 17 dicembre 2015, sottolineando, in quest'ultimo caso, come il mancato accoglimento della richiesta non possa essere considerato **causa di illegittimità** della deliberazione.

A fronte di tali incertezze, allo stato, appare importante un intervento risolutore dello statuto sociale, nel senso di escludere o ammettere il rinvio all'art. 2374 c.c.; ovvero, ancora, prevedendo un'**apposita disciplina** (cfr., l'orientamento n. 10/2009 del Consiglio notarile di Firenze e la massima I.B.31 del Comitato triveneto dei Notai, che, stante la meritevolezza dell'interesse tutelato, ipotizza l'affidamento della facoltà di richiedere il rinvio ad una qualsiasi minoranza dei soci, più o meno qualificata).

Più genericamente, poi, secondo il Consiglio notarile di Firenze, si potrebbe anche valutare l'opportunità di una clausola statutaria di chiusura attraverso cui operare un **rinvio di carattere generale** alla disciplina della spa.